

Plessi:
 Infanzia di Caprino
 Infanzia di Cisano
 Primaria di Caprino
 Primaria di Cisano
 Primaria di Pontida
 Primaria di Torre de'
 Busi
 Secondaria 1° gr.
 Caprino
 Secondaria 1° gr.
 Cisano
 Secondaria 1° gr.
 Pontida
 Secondaria 1° gr.
 Torre de' Busi

PROTOCOLLO DI INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO



INDICE

- **PREMESSA**

Finalità del protocollo

- **PARTE I**

1- BULLISMO E CYBERBULLISMO

- A. Bullismo: definizione, tipologie di bullismo e ruoli nel bullismo
- B. Cyberbullismo: definizione e tipologie
- C. Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

2- RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

- A. La nuova legge
- B. Le responsabilità
- C. Principale normativa scolastica di riferimento

- **PARTE II**

3- COSA FARE? LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

- A. La prevenzione
- B. La collaborazione con l'esterno
- C. L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni
- D. Schema procedure scolastiche

- **ALLEGATI**

- A. REGOLE PER NAVIGARE SICURI E NON INCAPPARE IN BRUTTE SORPRESE
- B. INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI SU INTERNET
- C. COMPITI E FUNZIONI
- D. SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Premessa

La scuola inclusiva ha come obiettivo il rispetto dell'unicità di ciascuno, in un contesto di accoglimento e accettazione reciproca, costruendo ambienti di apprendimento sereni che agevolino la crescita personale degli alunni contro tutte quelle forme di prevaricazioni sociali e virtuali, come nel caso del bullismo e del cyberbullismo. Dal 14 giugno 2024 è entrato in vigore il provvedimento ministeriale relativo alla Legge n° 70 sulla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo del 17 maggio 2024: "ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore". Si riporta, di seguito, il link alla Gazzetta Ufficiale con il testo completo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/30/24G00086/SG>.

La scuola istituisce, pertanto, il protocollo di emergenza contro il bullismo e il cyberbullismo con il fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie e, riguardo a questi due fenomeni, fornendo loro gli strumenti per saper individuare ed accertare situazioni a rischio e condividendo modalità d'intervento più appropriate per prevenire e contrastarli. Il protocollo è diviso in tre parti: nella prima parte si definiscono e si differenziano i due fenomeni, nella seconda parte si segnalano le principali normative che regolano queste due forme di prevaricazione e nella terza parte si presentano le modalità d'intervento e le possibili sanzioni da parte della scuola.

PARTE I

1. BULLISMO E CYBERBULLISMO

- A. Bullismo: definizione, tipologie di bullismo e ruoli nel bullismo
- B. Cyberbullismo: definizione e tipologie
- C. Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

A. Cos'è il bullismo?

Il bullismo è un fenomeno definito come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona, è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

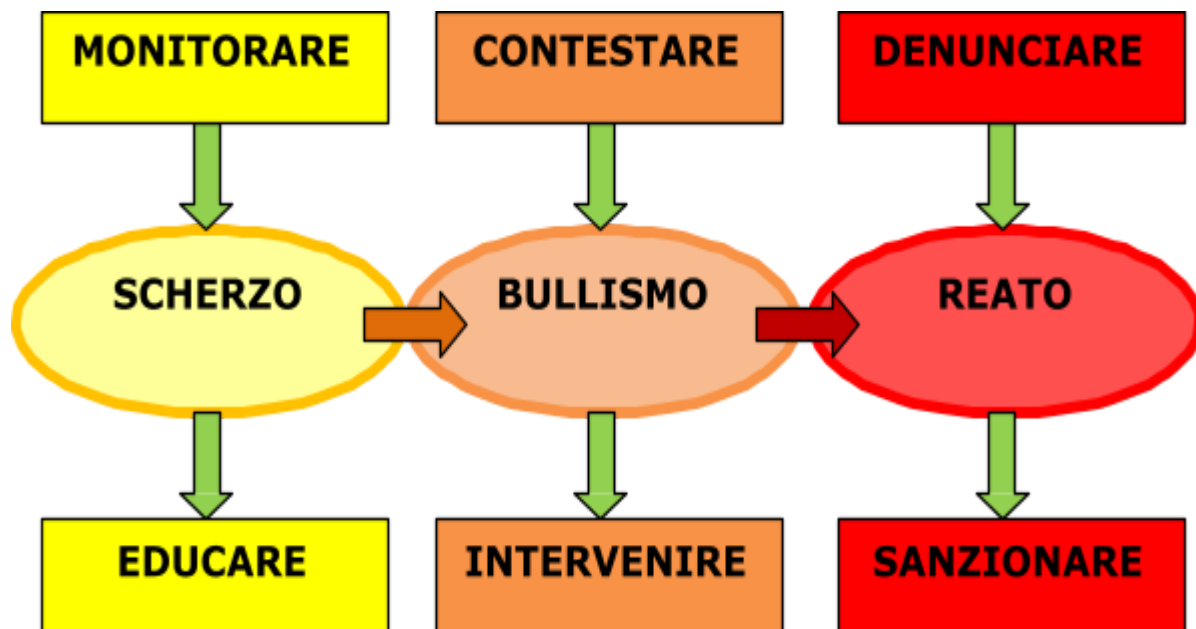
Il bullismo ha queste caratteristiche:

- prepotenze **intenzionali**, volutamente agite per provocare danno ad una persona, e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- azioni **continuative** e persistenti nel tempo (es. varie volte alla settimana o al mese);

- **squilibrio di potere** tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Il bullismo viene attuato in diversi contesti: scuola, famiglia, contesti di cura residenziali, prigione etc.

Non si può parlare di bullismo in caso gli episodi di prepotenza siano occasionali o singoli. Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio, reato e hanno bisogno di una modalità d'intervento differente.



Tipologie di bullismo:

Il bullismo è classificato in tre tipologie:

- **Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- **Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.
- **Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

Ruoli nel bullismo:

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca un ruolo specifico:

Bullo:

colui che domina una persona con atteggiamenti violenti e aggressivi in modo sistematico, continuativo ed intenzionale.

Il bullo può essere:

Bullo dominante, le cui caratteristiche sono: aggressività generalizzata sia verso gli adulti sia verso i coetanei, impulsività e scarsa empatia verso gli altri. Questi soggetti vantano la loro superiorità, vera o presunta, si arrabbiano facilmente e presentano una bassa tolleranza alla frustrazione, hanno un atteggiamento positivo verso la violenza, poiché è ritenuta uno strumento positivo per raggiungere i propri obiettivi.

La loro prepotenza non è sempre dovuta ad insicurezza e scarsa autostima, spesso si tratta di bambini sicuri di sé, con elevate abilità sociali, capaci di istigare gli altri.

Hanno buone doti psicologiche utilizzate però al fine di manipolare la situazione a proprio vantaggio, con forte bisogno di dominare gli altri. Manifestano grosse difficoltà nel rispettare le regole e nel tollerare contrarietà e frustrazioni. Tentano,

a volte, di trarre vantaggio anche utilizzando l'inganno.

Il rendimento scolastico è vario ma tende ad abbassarsi con l'aumentare dell'età e, parallelamente a questa, si manifesta un atteggiamento negativo verso la scuola.

Il bullo, sempre alla ricerca di emozioni forti, estreme, deumanizza la vittima al fine di giustificare le sue forme di aggressività e di violenza e stabilisce con gli altri rapporti interpersonali improntati quasi sempre sulla prevaricazione.

Attraverso una ricerca focalizzata sulla capacità dei soggetti coinvolti in episodi di bullismo (bulli e vittime) di riconoscere le emozioni altrui, si è constatato che la condizione di entrambi appare legata a difficoltà nel riconoscimento delle emozioni. Per i bulli, si riscontra una generale immaturità nel riconoscere le emozioni, soprattutto la felicità.

Bullo gregario:

più ansioso, insicuro, poco popolare, cerca la propria identità e l'affermazione nel gruppo attraverso il ruolo di aiutante o sostenitore del bullo.

Vittima:

Le caratteristiche della vittima sono: scarsa autostima e opinione negativa di sé: i soggetti vittimizzati sono ansiosi e insicuri, spesso cauti, sensibili e calmi.

Se attaccati, reagiscono chiudendosi in sé stessi. Queste caratteristiche sono tipiche delle vittime definite passive o sottomesse, che segnalano agli altri l'incapacità, l'impossibilità o difficoltà di reagire di fronte ai soprusi.

Esiste, tuttavia, un altro gruppo di vittime: le vittime provocatrici, caratterizzate da una combinazione di modalità di reazione ansiose e aggressive. Possono essere iperattivi, inquieti e offensivi. Tendono a controbattere e hanno la tendenza a prevaricare i compagni più deboli.

Per le vittime si evidenziano deficit nel riconoscimento di specifici segnali emotivi, in particolare relativi alla rabbia.

Da un lato tali difficoltà potrebbero impedire al bambino di riconoscere l'altro come potenziale aggressore e quindi di difendersi, e dall'altro lato, l'incapacità di leggere tale emozione potrebbe ostacolare il controllo del proprio comportamento e favorire l'utilizzo di modalità che finiscono con il provocare ulteriormente la rabbia dell'altro.

- **Sostenitori del bullo:** bambini o ragazzi che aiutano il bullo, ridono della situazione, escludono la vittima e incitano il bullo,
- **Sostenitori della vittima:** difendono la vittima invitando il bullo a smettere,
- **Spettatori esterni passivi:** ragazzi che sono testimoni ma non prendono parte né posizione, fanno finta che non sia successo nulla di grave.

Le conseguenze del bullismo

Essere vittima o essere prepotente ed esserlo a lungo nel corso del tempo può rappresentare un fattore di rischio.

Gli studi, già messi in atto da Olweus e altri, rivelano che chi rimane a lungo nel ruolo di

prepotente corre più rischi di altri di entrare in quella escalation di violenza che va da piccoli episodi di vandalismo, furti, piccola criminalità, fino a

incorrere in problemi seri con la legge.

Questi bambini hanno quindi più probabilità da adulti di venire condannati per comportamenti antisociali.

Per contro chi rimane a lungo nel ruolo di vittima rischia di andare incontro a livelli di autostima sempre più bassi (“non valgo nulla”, “non sono capace di far nulla”, “gli altri ce l’hanno tutti con me”), a forme di depressione che possono aggravarsi sempre di più, fino a diventare forme di autolesionismo con conseguenze estreme come il suicidio.

B. Cos’è il cyberbullismo?



DEFINIZIONE:

Il cyberbullismo è definito come un’azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Il fenomeno consiste nell’uso di internet o di altre tecnologie digitali finalizzato ad insultare o minacciare

qualcuno e costituisce una modalità d’intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici. Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma espone nello stesso tempo i giovani a rischi derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di bullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **scritto Verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social, network o tramite telefono (es. telefonate mute).
- **visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violenti o spiacevoli, tramite cellulari, siti web e social network.
- **esclusione:** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi
- **impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

C'è un'altra classificazione di tipologie di bullismo basata sul tipo di offese ricevute dalla vittima:

- **Flaming:** Il termine deriva dall'inglese "flame" (fiamma). Nel mondo di internet si usa questo termine per indicare un tipo di cyberbullismo in cui delle persone inviano dei messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti(verbali) all'interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliano affrontare o sfidare (come una rissa virtuale) e di attirare l'attenzione su di sé. Il flaming può svolgersi all'interno delle conversazioni che avvengono nelle chat o nei video- giochi interattivi su internet. Il fenomeno è molto più presente all'interno dei giochi interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti che, spesso, li minacciano e insultano per ore. Probabilmente la mancanza di esperienza dei nuovi utenti fa sì che questi ultimi siano vittime di tali offese.
- **Harassment:** caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare un forte sconcerto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e- mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione. Abbiamo quindi a che fare con una "relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima subisce cioè passivamente le molestie, o al massimo, tenta, generalmente senza risultato, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni"
- **Cyberstalking:** si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l'uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed hanno lo

scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni molto più violente, anche di tipo fisico.

- **Denigration:** la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
- **Impersonation:** caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore, se è a conoscenza del nome utente e della password della propria vittima, può inviare dei messaggi, a nome di quest'ultima, ad un'altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona. In casi più estremi, il bullo va a modificare direttamente la password della vittima impedendo così l'accesso alla mail o account; una volta cambiata la password, l'ex utente, non potrà più intervenire, quindi non dispone più dell'accesso del proprio account. Di conseguenza, il bullo, usando questo metodo di aggressione, ha la possibilità di creare dei problemi o, addirittura, di mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Tricky Outing:** l'intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.
- **Exclusion:** l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. Questo tipo di comportamento viene definito "bannare". L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una punizione che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere".
- **Happyslapping:** questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente e consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima". Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA BULLISMO TRADIZIONALE E CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come caratteristica l'uso del mezzo elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche sintetizzate nella tabella seguente:

TABELLA SINOTTICA DELLE DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO	
BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre proprio potere può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa- scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà d'azione online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di percepire gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

- A. La nuova legge
- B. Le responsabilità
- C. Principale normativa scolastica di riferimento

A. LA NUOVA LEGGE

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*". Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo che ha lo scopo di prevenire azioni di bullismo ed educare gli studenti alla legalità seguendo le direttive del Miur. Il MIM ha, infatti, il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio.

- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking ([art. 612-bis c.p.](#)). In caso di condotte di ingiuria ([art. 594 c.p.](#)), diffamazione ([art. 595 c.p.](#)), minaccia ([art. 612 c.p.](#)) e trattamento illecito di dati personali ([art. 167 del codice della privacy](#)) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età⁶.
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno⁷.

⁴ Art. 2

⁵ Art. 4 e 5.

⁶ Art. 7⁷ Art. 3

Legge n° 70 sulla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo del 17 maggio 2024 per la costituzione di un tavolo permanente anti bullismo e cyberbullismo nelle scuole (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/30/24G00086/SG>).

B. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) **Culpa del Bullo Minore**
- b) **Culpa in vigilando e in educando e dei genitori**
- c) **Culpa in vigilando e in educando della Scuola**

- a) **Culpa del bullo minore**

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

- b) **Culpa in vigilando e in educando dei genitori**

Si applica l'articolo 2048 del codice civile

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=258&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2048&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=2048\)-,Art.,tutela%2C%20che%20abitano%20con%20essi.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=258&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2048&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=2048)-,Art.,tutela%2C%20che%20abitano%20con%20essi.)

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base

della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in educando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

C. PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti". In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori

la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa, è volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica e si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

PARTE II

- A. Il team per le emergenze
- B. La prevenzione: sicurezza informatica e gli interventi educativi
- C. La collaborazione con l'esterno
- D. L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni
- E. Schema procedure scolastiche

COSA FARE? LE RESPONSABILITÀ E LE AZIONI DELLA SCUOLA

A. IL TEAM PER LE EMERGENZE

All'interno della scuola è presente un gruppo o team specializzato per la gestione dei casi formato da 1 o 2 persone specificamente formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo tra cui: insegnanti con competenze trasversali e figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo o psicopedagogo). Il team per le emergenze si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico svolgendo i compiti di presa in carico e valutazione del caso, decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), monitoraggio nel tempo e connessione con i servizi del territorio.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni. Questi tre punti riguardano:

- **la prevenzione**
- **la collaborazione con l'esterno**
- **l'intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni**

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia

offline (approccio a “Tolleranza zero”).

B. LA PREVENZIONE

La prevenzione è un’arma importante per contrastare il fenomeno del bullismo e per far questo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche; **in particolare gli adulti dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell’ambito scolastico.**

Un’indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo può essere rappresentata dal seguente elenco:

- Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato
- Sentimenti di tristezza e solitudine
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero
- Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali
- Disturbi dell’umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo)
- Paure, fobie, incubi
- Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc.)
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata
- Depressione, attacchi d’ansia
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio
- Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell’uso di internet)
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online
- Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico)

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé
- condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola
- distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali)
- presenza di troppo denaro di incerta provenienza

Per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre **attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici** che invitano a parlare di

sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. È comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

B.1. Sicurezza informatica

Un primo tipo di **prevenzione** riguarda la **sicurezza informatica** all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari in classe.

B.2. Interventi educativi

Un ulteriore tipo di **prevenzione** è costituito dagli **interventi di tipo educativo**, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti- cyberbullismo. Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- l'istituzione di una **giornata anti cyberbullismo** organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo; la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la **promozione di progetti** dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- la **messa a disposizione di una casella mail e di un'apposita modulistica cartacea** a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi.

C. La collaborazione con l'esterno

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di **dialogo costante con enti locali, polizia locale, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine**, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la **Polizia Postale** per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative

- conseguenze sul piano giuridico;
- l'utilizzo dello **sportello interno di ascolto dello psicologo** per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyberbullismo in atto;
 - **incontri con le famiglie** per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo

D. L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. il bullo/cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e sproporzionato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l'è andata a cercare”. Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

E. Schema procedure scolastiche

La segnalazione di un caso di vittimizzazione può avvenire mediante la compilazione di un modulo cartaceo predisposto dal team delle Emergenze oppure tramite l'invio di un messaggio tramite posta elettronica.

1^ Fase: analisi e valutazione

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe. Altri soggetti coinvolti: Team per le emergenze, Psicologo della scuola

- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista (valutazione approfondita).

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe. Altri soggetti coinvolti: Team per le emergenze

- I fatti sono confermati ed esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.
- I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3^ Fase: azioni e provvedimenti

(D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto e di Disciplina, si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contro legge, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.

Se i fatti sono confermati:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera

del D.S.

- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità ad esempio:
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- sospensione dalle lezioni.
- Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, il Team per le emergenze e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

REGOLE PER NAVIGARE SICURI E NON INCAPPARE IN BRUTTE SORPRESE

1. Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri sul web.
2. Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori.
3. Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere intervallati tra loro, almeno 8 caratteri.
4. Non inviare tue immagini a nessuno, non farti vedere in webcam se non sei autorizzato dai tuoi genitori.
5. Non farti ritrarre in atteggiamenti intimi da nessuno.
6. Non prestare il tuo cellulare a nessuno.

7. Prima di aprire un allegato o scaricare contenuti, pensaci: se conosci la persona che te lo ha inviato, chiedi conferma che te lo abbia mandato veramente; altrimenti ignoralo.
8. Prima di pubblicare qualcosa in internet, pensaci: foto, testi, video, conversazioni, messaggi possono essere visti anche da sconosciuti, anche a distanza di molto tempo; non postare nulla che consideri personale o riservato e di cui potresti pentirti in futuro.
9. Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online.
10. Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio.
11. Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online.
12. Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto.
13. Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno, controlla i post in cui sei taggato prima di renderli pubblici, per evitare spiacevoli contenuti sul tuo profilo.
14. Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, richieste di informazioni, avvisi di presenza di Virus in quanto possono essere stratagemmi criminosi.
15. Prudenza con chi non conosci sul web: non tutti sono davvero chi dicono di essere. Evita di accettare amicizie online da persone sconosciute.
16. Segnala i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fronte ad un contenuto che ritieni inadeguato segnalalo prontamente ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti.
17. Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che metti online è sicuramente destinata a rimanere lì per sempre.
18. Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri sono quelli che conosci personalmente.
19. Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare la rete per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono nuocere agli altri. Cerca di essere leale e sincero.

20. Non minacciare o prevaricare i più deboli.

21. Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo consenso: a tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, senza che queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non inviare o richiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale.

22. Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o comunque della persona che ne detiene i diritti d'autore, contraffare, copiare e divulgare altrui elaborati (articoli, foto, audio, video...) è soggetto alla legge sulla violazione dei diritti d'autore o del copyright e può essere configurato come un reato.

INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI SU INTERNET

Sezione dedicata ai genitori link utili INDIRIZZI SITI LINK:

- [http://www.generazioniconnesse.it/site/it/are a-genitori/](http://www.generazioniconnesse.it/site/it/are-a-genitori/)
Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete e la promozione dell'uso sicuro di internet (Safe Internet Centre)
- Telefono azzurro: <https://www.azzurro.it>

IN SINTESI IL PERCORSO DA SEGUIRE NEL CASO SI EVIDENZINO ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO A SCUOLA:

Segnalazione	Da parte di: ▪ alunni ▪ genitori ▪ insegnanti ▪ personale Ata
Raccolta informazioni attraverso la scheda di segnalazione	Da parte di: ▪ referente della Commissione bullismo e cyberbullismo, ▪ docente della classe alla presenza del DS o di un suo rappresentante.

Verifica di quanto segnalato/ valutazione degli interventi da attuare	Da parte di tutti i soggetti coinvolti
Interventi/ punizioni	Da parte di tutti i soggetti coinvolti (vedere Regolamento d'Istituto)
Valutazione finale	Da parte di tutti i soggetti coinvolti

COMPITI E FUNZIONI

REFERENTE

La L. 71/2017 c.d. legge sul cyberbullismo, prevede all'art. 4 che presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un Docente Referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo/cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché dei centri di aggregazione giovanile e delle Associazioni presenti sul territorio.

Il designato, nella sua veste di Referente, pertanto:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber- bullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;
- attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla storia personale, su come parlare di bullismo e di cyberbullismo in classe e come affrontare le situazioni di difficoltà.
- diventa l'interfaccia con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio,
- coordina la Commissione di giudizio,
- informa gli insegnanti della eventuale presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo;
- convoca gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi
- per l'autore;

L'attività riconducibile al referente si deve quindi inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva; deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è:

- ☐ La vittima:
- ☐ Un compagno della vittima (nome):
- ☐ Madre/padre/tutore della vittima (nome):
- ☐ Insegnante (nome):
- ☐ Altri:

● Vittima: _____ Classe: _____

Altre vittime: _____ Classe: _____

Altre vittime: _____ Classe: _____

● Bullo o bulli (o presunti)

Nome: _____ Classe: _____

Nome: _____ Classe: _____

Nome: _____ Classe: _____

● Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Quante volte sono successi gli episodi?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....